Allegato II – *Proposta della delibera*

|  |  |
| --- | --- |
| Opis: GRBDOPIS | OBČINA IZOLA – COMUNE DI ISOLA  **OBČINSKI SVET – CONSIGLIO COMUNALE**  Sončno nabrežje 8 – Riva del Sole 8  6310 Izola – Isola  Tel: 05 66 00 100  E-mail: [posta.oizola@izola.si](mailto:posta.oizola@izola.si)  Web: <http://www.izola.si/> |

Prot. n.: 015-02-1/1999

Data:

In virtù dell'articolo 119/b del Regolamento di procedura del Consiglio del Comune di Isola (Bollettino Ufficiale del Comune di Isola nn. 2/00, 3/01, 5/05 e 9/18), il Consiglio del Comune di Isola, riunitosi il 5 luglio 2018 alla sua 29a seduta ordinaria, accoglie il seguente atto di

**DELIBERA**

1

Si convalida il testo unico ufficiale del Regolamento di procedura del Consiglio del Comune di Isola (TUU-1).

2

Il presente atto di Delibera ha efficacia immediata.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | mag. Igor Kolenc  IL SINDACO |  | |
|  | |  | | |

Allegato III – *Proposta del Regolamento di procedura del Consiglio del Comune di Isola, testo unico ufficiale (TUU-1)*

In virtù dell'articolo 119/a del Regolamento di procedura del Consiglio del Comune di Isola (Bollettino Ufficiale del Comune di Isola nn. 2/2000, 3/2001, 5/2005 e 9/2018), il Consiglio del Comune di Isola, riunitosi il 5 luglio 2018 alla sua 29a seduta ordinaria, approva il testo unico ufficiale del Regolamento di procedura del Consiglio del Comune di Isola, il quale comprende i seguenti documenti:

* Regolamento di procedura del Consiglio del Comune di Isola (Bollettino Ufficiale del Comune di Isola n. 2/2000),
* Modifiche e integrazioni al Regolamento di procedura del Consiglio del Comune di Isola (Bollettino Ufficiale del Comune di Isola n. 3/2001),
* Modifiche e integrazioni al Regolamento di procedura del Consiglio del Comune di Isola (Bollettino Ufficiale del Comune di Isola n. 5/2005),
* Modifiche e integrazioni al Regolamento di procedura del Consiglio del Comune di Isola (Bollettino Ufficiale del Comune di Isola n. 9/2018)

**REGOLAMENTO DI PROCEDURA**

**DEL CONSIGLIO DEL COMUNE DI ISOLA**

**testo unico ufficiale (TUU-1)**

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Il presente regolamento di procedura disciplina l’organizzazione e le modalità di lavoro del Consiglio del Comune di Isola (nel testo a seguire: consiglio comunale) nonché l’attuazione dei diritti e degli obblighi dei membri del consiglio comunale (nel testo a seguire: consiglieri).

Articolo 2

Singole questioni attinenti alle modalità di lavoro del consiglio comunale, non disciplinate dal presente regolamento di procedura, possono essere regolate da un atto particolare consiliare, conforme al presente regolamento di procedura.

Articolo 3

Gli altri organi del comune e gli organi di lavoro consiliari espletano la propria attività applicando in senso conforme le disposizioni di questo regolamento di procedura, oppure accolgono i propri regolamenti.

Articolo 4

Il consiglio comunale e gli organi di lavoro dello stesso svolgono i propri lavori nelle lingue slovena e italiana.

Articolo 5

Il lavoro del consiglio comunale e degli organi di lavoro consiliari è pubblico.

Articolo 6

(1) Il consiglio comunale opera in sedute ordinarie e straordinarie. Le sedute ordinarie hanno luogo di regola una volta al mese, ma possono essere convocate anche più volte al mese. Le sedute straordinarie vengono convocate in casi d’urgenza.

(2) La seduta del consiglio comunale può svolgersi anche per corrispondenza, e precisamente nei casi in cui non sussistono condizioni per la convocazione della seduta ordinaria o straordinaria.

II. COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

7. člen

(1) La prima seduta consiliare viene convocata dal Sindaco precedente del Comune di Isola (nel testo a seguire: sindaco) entro e non oltre i 20 (venti) giorni successivi all’elezione del consiglio comunale. Se il sindaco non convoca la seduta consiliare, questa deve essere convocata, entro i 30 (trenta) gironi successivi all’elezione del consiglio comunale, dal presidente della commissione elettorale comunale.

(2) Il Consiglio del Comune di Isola si costituisce in seno alla prima seduta, dove la commissione elettorale comunale o il suo presidente rileva la presenza di più della metà dei consiglieri eletti al consiglio comunale.

Articolo 8

Fino alla costatazione di elezione del sindaco, a presiedere la seduta del neoeletto consiglio comunale è il consigliere più anziano. Su proposta del medesimo il consiglio comunale può deliberare che a presiedere la prima seduta sia un altro consigliere.

Articolo 9

(1) L'ordine del giorno della seduta costitutiva è il seguente:

1. Constatazione della presenza dei consiglieri neoeletti;
2. Relazione della commissione elettorale comunale e della commissione elettorale comunale particolare;
3. Nomina della commissione per le questioni dei mandati provvisoria per la convalida dei mandati ai membri del consiglio comunale e constatazione dell'elezione del sindaco (nel testo a seguire: commissione per le questioni dei mandati provvisoria);
4. Relazione della commissione per le questioni dei mandati provvisoria, convalida dei mandati ai consiglieri e constatazione dell'elezione del sindaco;
5. Saluto del neoeletto sindaco;
6. Nomina della commissione per le questioni dei mandati, le elezioni e le nomine.

(2) Non si discute o delibera in merito all'ordine del giorno della seduta costitutiva.

Articolo 10

(1) Tra i consiglieri presenti, il consiglio del Comune di Isola nomina la commissione per le questioni dei mandati provvisoria. La commissione per le questioni dei mandati provvisoria si compone di un rappresentante di ciascuno dei partiti politici e delle liste che detengono il mandato al consiglio comunale e di un rappresentante della Comunità nazionale italiana.

(2) Propongono i candidati i partiti politici, le liste e la Comunità autogestita della nazionalità italiana.

(3) Il consiglio comunale procede alla votazione della lista di candidati. Se la lista non viene eletta, si procede alla votazione separata in merito a ciascuno dei candidati.

(4) Tra di loro i membri della commissione nominano il proprio presidente, il quale dirige il lavoro della commissione.

Articolo 11

(1) Alla Commissione per le questioni dei mandati provvisoria vengono presentate la relazione della Commissione elettorale comunale e la relazione della Commissione elettorale comunale particolare, gli attestati di elezione dei consiglieri comunali e gli eventuali ricorsi inoltrati dai candidati o dai rappresentanti delle candidature ovvero liste di candidati.

(2) I ricorsi dei candidati o dei rappresentanti delle candidature ovvero liste di candidati possono essere inoltrati solo entro l’inizio della prima seduta consiliare.

Articolo 12

(1) Il consiglio comunale convalida i mandati dei consiglieri su proposta della Commissione per le questioni dei mandati provvisoria, dopo aver ricevuto la sua relazione sulla verifica degli attestati di elezione nonché sui contenuti e sulla fondatezza degli eventuali ricorsi inoltrati dai candidati o dai rappresentanti delle candidature ovvero liste di candidati.

(2) Il consiglio comunale delibera in merito alla convalida di tutti i mandati incontrastati assieme; riguardo a ciascun mandato contrastato il consiglio comunale decide separatamente.

(3) Ciascun consigliere può prendere parte al dibattito sulla relazione della commissione fino a che il consiglio comunale non prende una decisione in merito. Il consigliere il cui mandato è stato contrastato non deve votare riguardo alla convalida del suo stesso mandato.

(4) Si ritiene che deliberando in merito al mandato contrastato il consiglio comunale abbia deliberato anche in merito al ricorso inoltrato dal candidato o dal rappresentante della candidatura ovvero lista di candidati.

Articolo 13

Per la constatazione dell’elezione sindaco vengono applicate in senso conforme le disposizioni di questo regolamento di procedura, regolanti la convalida dei mandati dei consiglieri comunali.

Articolo 13/a

(1) In seguito alla convalida dei mandati dei consiglieri comunali e alla constatazione di elezione del sindaco, il consiglio comunale nomina la commissione per le questioni dei mandati, le elezioni e le nomine.

(2) Con la nomina della commissione per le questioni dei mandati, le elezioni e le nomine cessa il mandato della commissione per le questioni dei mandati provvisoria.

Articolo 14

Entro e non oltre i 60 (sessanta) giorni successivi alla sua costituzione il consiglio comunale nomina gli altri organi di lavoro consiliari.

III. DIRITI E OBBLIGHI DEI CONSIGLIERI

Articolo 15

(1) I diritti e gli obblighi dei consiglieri sono definiti dalla legge, dallo statuto, dal presente regolamento di procedura e da altre norme del consiglio comunale.

(2) Ciascun consigliere ha il dovere di assistere alle sedute consiliari, e alle sedute degli organi di lavoro dello stesso di cui è membro.

Articolo 16

Alle condizioni di cui al presente regolamento di procedura ciascun consigliere ha il diritto di costituire, assieme ad altri consiglieri, un club di consiglieri, di associarvisi, di collaborarvi a pari diritto, o di ritirarsi dallo stesso.

Articolo 17

(1) In caso di assenza o impedimento giustificati dalla seduta del consiglio o di un organo di lavoro consiliare, il consigliere è tenuto ad avvisarne il sindaco o il capo del servizio consiliare prima dell’inizio della seduta, salvo che ragioni fondate glielo impediscano.

(2) Ciascun consigliere ha il diritto di presenziare anche alle sedute degli organi di lavori di cui non è membro e di partecipare al dibattito, senza però avere il diritto al voto.

Articolo 18

Il consigliere ha il diritto di richiedere al sindaco, ai vice sindaci, al direttore dell’amministrazione comunale e ai capi degli uffici e dei servizi comunali i materiali, le informazioni e le delucidazioni necessarie per lo svolgimento del proprio lavoro al consiglio comunale e ai suoi organi di lavoro.

Articolo 19

(1) Per prepararsi alle sedute consiliari e per il lavoro svolto in seno al consiglio e agli organi di lavoro consiliari a ciascun consigliere spetta un corrispettivo in danaro; la questione viene regolata con un apposito atto.

(2) Ai club di consiglieri spetta un corrispettivo in danaro come rimborso delle spese di funzionamento del club; la questione viene regolata con un apposito atto.

IV. SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Convocazione delle sedute

Articolo 20

(1) Le sedute consiliari vengono convocate dal sindaco. Il sindaco può autorizzare il vice sindaco a presiedere la seduta consiliare, di cui informa prima dell’inizio della seduta i membri del consiglio comunale.

(2) Il sindaco convoca la seduta su sua iniziativa e ha il dovere di convocarla in base alla deliberazione del consiglio comunale oppure su richiesta di almeno un quarto dei consiglieri comunali e, in caso di questioni concernenti l’attuazione dei diritti particolari della Comunità nazionale italiana, anche su richiesta dei rappresentanti della Comunità autogestita della nazionalità italiana al consiglio comunale.

(3) La richiesta di convocazione della seduta consiliare, presentata per iscritto, deve essere corredata dell'ordine del giorno.

(4) Il sindaco ha il dovere di convocare la seduta consiliare in base alla richiesta scritta oppure in seguito alla relativa deliberazione del consiglio comunale, di cui al secondo comma del presente articolo. La seduta dev’essere convocata nel termine di quindici giorni dopo la presentazione della richiesta scritta di convocazione della seduta. Il sindaco ha il diritto di integrare l'ordine del giorno con dei punti aggiuntivi.

(5) Se il sindaco non convoca la seduta consiliare entro i 7 (sette) giorni successivi alla presentazione della richiesta scritta, la seduta può venir convocata dal vice sindaco oppure dai consiglieri autori della richiesta.

Articolo 21

Il sindaco convoca la seduta consiliare ordinaria di regola ogni mese, comunque non meno di 4 (quattro) volte all'anno.

Articolo 22

1. La seduta consiliare straordinaria viene convocata dal sindaco quando non sussistono le condizioni richieste per la convocazione di una seduta ordinaria e quando la mancata trattazione di determinati argomenti potrebbe causare danni al comune.
2. Il sindaco convoca la seduta straordinaria su sua iniziativa, oppure su iniziativa di uno degli organi di lavoro consiliari o di almeno un quarto dei consiglieri.

(3) Se il sindaco non convoca la seduta consiliare straordinaria su iniziativa di almeno un quarto dei consiglieri comunali, nel termine di 7 giorni, la seduta può venir convocata dai consiglieri comunali che hanno avanzato l’iniziativa.

Articolo 23

(1) La proposta dell’ordine del giorno per la seduta consiliare viene redatta dal sindaco con l’aiuto del *servizio consiliare* e in collaborazione con il proponente dei materiali.

(2) Qualora a convocare la seduta consiliare non sia il sindaco, la redazione dell’ordine del giorno è di spettanza di chi la convoca, i materiali invece vengono redatti in collaborazione con chi convoca la seduta dal servizio professionale competente in materia.

Articolo 24

(1) L’avviso di convocazione della seduta consiliare ordinaria, corredato della proposta dell’ordine del giorno e dei relativi materiali, deve essere inviato ai consiglieri con l’anticipo di almeno dieci (10) giorni rispetto alla data fissata per la seduta.

(2) Ai materiali relativi ad un determinato punto all’ordine del giorno il proponente dello stesso allega la proposta di deliberazione da sottoporre all’approvazione del consiglio comunale.

(3) L’avviso di convocazione e i materiali per la seduta consiliare vengono inviati al sindaco, al direttore dell’amministrazione comunale, al capo del servizio consiliare, ai rispettivi capi degli uffici e servizi comunali, alla Comunità autogestita della nazionalità italiana, alle comunità locali e ai partiti e liste politici che detengono il mandato al consiglio comunale.

(4) L’avviso di convocazione con la proposta dell'ordine del giorno viene inviato ai mezzi di pubblica informazione e ad altri soggetti che devono presenziare alla seduta consiliare.

(5) I materiali vengono recapitati ai consiglieri comunali e ai membri degli organi di lavoro in forma elettronica, se il Comune garantisce un mezzo idoneo. Una copia dei materiali stampati viene recapitata al partito ovv. lista che dispone di consigliere nel Consiglio comunale.

Articolo 25

(1) L’avviso di convocazione della seduta straordinaria con la proposta dell’ordine del giorno ed i relativi materiali possono venir inviati ai consiglieri anche entro un termine più breve rispetto a quello di cui all’articolo precedente.

(2) I materiali per la seduta straordinaria possono essere consegnati ai consiglieri comunali anche seduta stante, ma solamente nel caso in cui i materiali siano meno esigenti e meno voluminosi o se si tratta di rettifiche ai materiali inviati.

Articolo 25/a

(1) Alla seduta per corrispondenza il consiglio comunale non deve deliberare atti generali per l’esame e l’approvazione dei quali sono prescritte due fasi di lettura.

(2) La seduta per corrispondenza si esegue nel rispetto della seguente procedura:

1. ai consiglieri si consegnano i materiali con la proposta di ordine del giorno e la proposta dell’argomento sottoposto a deliberazione;

2.1 prima, i consiglieri si esprimono in merito al fatto che la seduta si svolga per corrispondenza; qualora la maggioranza di tutti i consiglieri comunali sia favorevole alla seduta per corrispondenza, la seduta si ritiene convocata;

2.2 all’inizio, i consiglieri si pronunciano in merito alla propria presenza, e precisamente dichiarandosi “presenti” o “non presenti” alla seduta;

2.3. la seduta si ritiene deliberativa se la maggioranza dei consiglieri si è dichiarata “presente”;

2.4. il consigliere espressosi “presente” alla seduta ha il diritto di prendere parte alla votazione delle proposte sottoposte a deliberazione;

3. viene fissato il termine in cui i consiglieri devono comunicare al servizio professionale consiliare (personalmente, per posta o inviando una e-mail) la propria decisione ovv. il proprio voto in merito all’argomento sottoposto a deliberazione, convalidando la propria decisione firmando il modulo il quale è allegato, ed e parte integrante del presente regolamento di procedura;

4. l’accertamento del quorum e lo scrutinio dei voti procedono con l’applicazione in senso delle norme degli artt. 30, 55 e 56 del regolamento di procedura;

5. la seduta per corrispondenza è oggetto del relativo verbale, redatto nel rispetto delle disposizioni dell’art. 66 del regolamento di procedura, e corredato della lista delle presenze e delle dichiarazioni dei consiglieri comunali relative alla convocazione della seduta per corrispondenza ed all’accoglimento delle decisioni, presentate sul modulo di cui al punto 3 del presente comma.

2. Presidenza dei lavori e partecipazione alle sedute

Articolo 26

A presiedere la seduta è il sindaco o, dietro autorizzazione dello stesso, uno dei vice sindaci. In caso di assenza dei vice sindaci, il sindaco può autorizzare a presiedere i lavori del consiglio un altro consigliere.

Articolo 27

(1) I consiglieri hanno il diritto ed il dovere di presenziare alle sedute consiliari, di prendere parte ai lavori e alla deliberazione.

(2) La partecipazione dei consiglieri alle sedute consiliari viene verificata ed annotata all’inizio della seduta, all’atto di verifica del quorum durante la seduta ed alla ripresa di una seduta sospesa, nonché prima della singola votazione.

(3) Le presenze si verificano e si annotano elettronicamente. Nel caso in cui ciò risulti impossibile, la verifica e l’annotazione della presenza avvengono a cura del servizio professionale consiliare.

Articolo 28

(1) Prendono parte ai lavori del consiglio comunale anche il proponente dei materiali o i suoi rappresentanti.

(2) In conformità allo statuto, a questo regolamento di procedura e agli altri atti consiliari prendono parte alle sedute consiliari: il sindaco, il direttore dell’amministrazione comunale, il capo del servizio o ufficio consiliare nonché i capi e altri rappresentanti degli uffici e servizi comunali.

Articolo 29

Alle discussioni di determinati argomenti che per decisione del consiglio comunale si svolgono a porte chiuse possono comunque presenziare il sindaco, il direttore dell’amministrazione comunale e il *servizio consiliare*, mentre la presenza di altri partecipanti è ammessa solo previa decisione del consiglio comunale.

3. Svolgimento della seduta

Articolo 30

(1) All’inizio della seduta il sindaco comunica al consiglio comunale i nomi dei consiglieri che avevano giustificato la propria assenza.

(2) La presenza alla seduta viene constatata dal sindaco sulla base del tabulato elettronico delle presenze alla seduta, ovvero in base alla relazione sulle presenze, redatta dal servizio professionale consiliare nel caso in cui la seduta abbia luogo in altra sede. Il sindaco puo’ verificare la presenza anche per appello nominale dei consiglieri.

(3) Dopo che il sindaco ha verificato la presenza della maggioranza richiesta dei consiglieri, il consiglio comunale si ritiene deliberativo.

(4) Il sindaco informa il consiglio comunale delle persone invitate a prendere parte alla seduta consiliare.

(5) All’inizio della seduta il sindaco invita i consiglieri a presentare le proposte, le osservazioni e gli emendamenti, redatti per iscritto, od altri materiali redatti per iscritto, che i consiglieri intendono sottoporre in esame e approvazione del consiglio.

Articolo 31

(1) All’inizio della seduta il consiglio comunale definisce l’ordine del giorno.

(2) Nel definire dell’ordine del giorno il consiglio comunale tratta e delibera, nel seguente ordine, i seguenti argomenti:

* le proposte di ritiro di determinate questioni dall’ordine del giorno,
* le proposte di ampliamento dell’ordine del giorno, e
* le proposte di applicazione della procedura d’urgenza, ad eccezione della procedura d'urgenza di accoglimento del decreto sull'attuazione del bilancio.

(3) Un determinato punto può venir tolto dall'ordine del giorno da parte del proponente senza dibattito e votazione.

Articolo 32

(1) Il consiglio comunale può decidere di ampliare l’ordine del giorno unicamente se tali motivi si sono verificati dopo che la seduta era già stata convocata, se l’argomento è di natura tale da esigere la sua immediata discussione alla seduta consiliare, e se i materiali relativi all'argomento che si propone di inserire all'ordine del giorno, sono stati consegnati al servizio professionale consiliare ed ai consiglieri comunali prima dell’inizio della seduta; in tal caso l’argomento viene messo all’ordine del giorno almeno 24 ore prima dell'inizio della seduta, in tal caso l’argomento viene messo all’ordine del giorno come ultimo punto dello stesso.

(2) Nel caso in cui l’ordine del giorno viene ampliato con più punti, i detti punti si inseriscono all’ordine del giorno nell’ordine in cui le proposte sono state presentate.

(3) Le proposte di ampliamento dell'ordine del giorno sono oggetto di dibattito e di deliberazione del consiglio comunale.

Articolo 33

Approvate le decisioni in merito all’estensione dell’ordine del giorno, il sindaco mette ai voti la proposta completa dell’ordine del giorno.

Articolo 34

(1) Le singole questioni all’ordine del giorno vengono trattate secondo l’ordine stabilito.

(2) Il primo punto dell’ordine del giorno di ciascuna seduta consiliare prevede di regola la confermazione del verbale della seduta consiliare precedente.

(3) Nel corso della seduta il consiglio comunale può decidere di modificare l’ordine di esame dei singoli punti da trattare, mentre non possono essere cambiati i numeri progressivi che precedono i singoli punti.

(4) La modifica dell’ordine di esame degli argomenti può essere proposta dallo stesso proponente dell’ordine del giorno o da un consigliere.

Articolo 35

(1) All’inizio del trattamento di ciascuno dei punti all’ordine del giorno il proponente oppure un suo rappresentante possono fornire motivazioni in merito al punto in esame.

(2) L’intervento del proponente o del suo rappresentante è seguito da quelli dei presidenti ovvero rappresentanti degli organi di lavoro consiliari, quindi la parola va al sindaco qualora non sia egli stesso proponente del punto in esame, successivamente ai rappresentanti dei club di consiglieri ed infine ai consiglieri, nell’ordine in cui hanno annunciato i rispettivi interventi al dibattito.

(3) Il Consiglio del Comune di Isola è tenuto a deliberare in merito agli argomenti, dei quali l'organo di lavoro competente non si è espresso.

Articolo 36

(1) Gli interventi possono riferirsi unicamente alla questione all’ordine del giorno; in caso contrario colui che dibatte viene ammonito dal sindaco. Se chi dibatte non si attiene all’ammonimento, il sindaco gli toglie la parola. Chi dibatte ha il diritto di contestare il provvedimento inflittogli.

(2) A decidere della contestazione è il consiglio comunale, senza previa discussione.

Articolo 37

(1) Per l'intervento del singolo partecipante al dibattito non sono previsti limiti di tempo, a meno che il consiglio comunale su proposta del sindaco o di un consigliere non decida diversamente.

(2) La decisione di cui al comma precedente va approvata prima dell’inizio del trattamento del singolo punto all'ordine del giorno.

Articolo 38

(1) Prima dell’inizio della discussione, su proposta del sindaco o di un consigliere il consiglio comunale può decidere di limitare il dibattito del singolo partecipante al dibattito ad un solo intervento.

(2) Di regola il singolo partecipante al dibattito ha diritto ad un solo intervento, avendo comunque il diritto di replicare al dibattito di ciascuno dei partecipanti che interviene al dibattito dopo di lui. La replica deve essere concreta e deve attenersi all'annuncio della stessa; in caso contrario chi presiede la seduta consiliare ha il diritto di vietarla. Le repliche possono durare fino a tre minuti.

Articolo 38/a

(1) Al consigliere che desidera intervenire in merito alla violazione del regolamento di procedura oppure in merito alla violazione dell'ordine del giorno il presidente dei lavori cede la parola immediatamente dopo che il consigliere in questione ha fatto la relativa richiesta.

Articolo 39

Avendo constatato che nessuno più chiede la parola, il sindaco chiude il dibattito.

Articolo 40

(1) Il sindaco ha la facoltà di sospendere la seduta e stabilire il termine del suo proseguimento, nei seguenti casi:

* se in seguito al dibattito si presenta la necessità di preparare le proposte di decisione,
* su proposta del presidente di un club di consiglieri allo scopo di consultazione,
* quando constata il mancato quorum del consiglio comunale,
* in caso di pause durante la riunione.

(2) Il sindaco può sospendere la seduta anche in altri casi deliberati dal consiglio comunale.

Articolo 41

(1) All’inizio del proseguimento della seduta consiliare sospesa il sindaco riaccerta il quorum.

(2) Se i lavori consiliari sono stati interrotti a causa del mancato quorum che non viene ristabilito neppure nel proseguimento della seduta, il sindaco differisce la seduta ad un altra data.

Articolo 42

Su proposta del sindaco o di uno dei consiglieri il consiglio comunale può decidere di differire la discussione e la deliberazione di un determinato argomento ad una delle sedute successive.

Articolo 43

Assolti tutti i punti all’ordine del giorno il sindaco dichiara chiusa la seduta.

4. Mantenimento dell'ordine durante la seduta

Articolo 44

Il mantenimento dell’ordine nelle sedute compete al sindaco.

Articolo 45

In caso di violazione dell’ordine durante la seduta consiliare il sindaco può adottare i seguenti provvedimenti:

1. rivolgere il monito, nel caso in cui:

* il partecipante non dibatte la questione all'ordine del giorno,
* il partecipante al dibattito parla senza che gli sia stata concessa la parola,
* il consigliere interrompe ingiustificatamente l’intervento di un altro partecipante al dibattito o viola in altro modo l’ordine alla seduta,

1. togliere la parola al consigliere che non tiene conto del monito rivoltogli continuando a violare l’ordine della seduta,
2. allontanare dalla seduta il consigliere che continua a violare l’ordine della seduta e ad ostacolare i lavori del consiglio nonostante gli sia stata tolta la parola.

Articolo 46

(1) Il consigliere al quale era stata tolta la parola ha il diritto di appellarsi. Il consiglio comunale delibera in merito all'appello senza dibattito.

(2) Il consigliere nei cui confronti era stato pronunciato il provvedimento di allontanamento dalla seduta è tenuto ad abbandonare immediatamente l'aula.

(3) Il consigliere nei cui confronti era stato pronunciato il provvedimento di allontanamento dalla seduta ha il diritto di appellarsi, entro i tre giorni successivi, alla decisione adottata dal sindaco in seno alla seduta consiliare, presentando ricorso al consiglio comunale. Il consiglio comunale decide del ricorso nella prima seduta successiva.

Articolo 47

Il sindaco può disporre l’allontanamento dall’aula di qualsiasi altra persona partecipante o presente alla seduta che ne violi l’ordine.

Articolo 48

Nel caso in cui il sindaco non sia in grado di mantenere l’ordine durante la seduta ricorrendo a provvedimenti ordinari, egli ne dispone l’interruzione.

5. Modalità di deliberazione

Articolo 49

(1) Il consiglio comunale può deliberare in modo valido se all’inizio della seduta e prima della singola votazione è presente la maggioranza dei consiglieri.

(2) Si verifica la presenza dei consiglieri utilizzando un apparecchio di voto elettronico, per alzata di mano o per pronuncia del nome.

(3) Nell’accertamento del quorum conta la presenza effettiva nell’aula, dove utilizzando l'apparecchio di voto elettronico conta il risultato sull'apparecchio e non la presenza fisica dei membri del consiglio comunale.

Articolo 50

(1) Il consiglio comunale delibera a maggioranza dei voti dei consiglieri presenti in aula pronunciatisi, tranne se la legge o lo Statuto impone una maggioranza diversa.

(2) Il voto si ritiene pronunciato se “favorevole” o “contrario”. La deliberazione ovvero la decisione si ritiene accolta se tra i voti pronunciati i voti favorevoli superano quelli contrari.

Articolo 51

(1) L’accertamento del quorum ha luogo all’inizio della seduta e dopo l’interruzione della seduta, nonché prima di ogni votazione.

(2) Su proposta del sindaco o del presidente di un club di consiglieri l’accertamento del quorum può essere effettuato anche durante la seduta stessa.

Articolo 52

(1) Di regola la votazione del consiglio comunale è palese.

(2) La votazione a scrutinio segreto ha luogo solo nei casi previsti dalla legge oppure su decisione del consiglio comunale. La votazione segreta può essere proposta da ciascuno dei consiglieri o dal sindaco.

Articolo 53

(1) I consiglieri votano dichiarandosi "a favore" o "contrari" alla deliberazione proposta.

Articolo 54

(1) La votazione ha luogo a conclusione del dibattito sulla proposta della quale si delibera.

(2) Prima di procedere alla votazione, ciascun consigliere ha il diritto di motivare il proprio voto favorevole rispettivamente contrario. La motivazione del voto può durare due minuti al massimo.

Articolo 55

(1) La votazione palese si esegue per mezzo dell’apposito dispositivo elettronico, per alzata di mano oppure per appello nominale.

Articolo 55/a

(1) Per mezzo del dispositivo elettronico, la votazione si esegue così che il sindaco, o colui che presiede la seduta, invita i consiglieri ad esprimere il proprio voto.

(2) Il voto si esprime premendo il tasto corrispondente sul dispositivo elettronico.

(3) Il tabulato della votazione, contenente i nominativi dei consiglieri ed il voto espresso dagli stessi, può venir richiesto già durante la seduta dai consiglieri e dal sindaco ovvero da colui che presiede i lavori del consiglio. Dopo la seduta, il tabulato è a disposizione anche dei rappresentanti dei mass media e dei cittadini interessati.

Articolo 56

(1) Si procede alla votazione per alzata di mano se il dispositivo elettronico non funziona, o se la seduta consiliare ha luogo in un vano non munito di tale dispositivo.

(2) Nella votazione per alzata di mano il sindaco invita prima i consiglieri favorevoli ad esprimersi in merito alla proposta sottoposta a votazione, e quindi quelli contrari. I consiglieri esprimono il proprio voto alzando la mano in seguito alla singola domanda.

Articolo 57

(1) Quando la votazione procede per alzata di mano, dietro proposta di un consigliere, di colui che presiede la seduta o del sindaco il consiglio comunale può decidere che la votazione palese si esegua per appello nominale.

(2) In caso di votazione per appello nominale, il servizio professionale consiliare chiama i consiglieri uno ad uno. Ciascun consigliere si esprime pronunciando la parola "favorevole" oppure "contrario". Il servizio professionale consiliare annota la dichiarazione del singolo consigliere, oppure ne constata l'assenza.

Articolo 58

Qualora immediatamente dopo la proclamazione dell’esito un consigliere contesti l’esito della votazione questa può venir ripetuta. La decisione sulla ripetizione della votazione spetta al consiglio comunale.

Articolo 59

(1) Si procede alla votazione segreta per schede.

(2) Per ciascuna votazione vengono stampate 23 schede identiche.

1. Le schede sono bilingui e corredate del timbro utilizzato dal consiglio comunale.

Articolo 60

(1) La scheda contiene la proposta in merito alla quale si delibera nonché l’espressione di voto "favorevole" o "contrario".

(2) Il singolo consigliere esprime il proprio voto cerchiando la parola "favorevole" oppure la parola "contrario".

(3) Il contenuto delle schede relative alle elezioni, alle nomine e agli esoneri è determinato nel presente regolamento di procedura, nella parte riguardante le elezioni, le nomine e gli esoneri.

Articolo 61

La votazione a scrutinio segreto viene condotta dal sindaco assistito dal servizio consiliare e da due consiglieri, che il consiglio comunale nomina uno dalla coalizione e l’altro dall’opposizione.

Articolo 62

(1) La consegna delle schede procede nel seguente modo: ciascun consigliere si reca al tavolo del sindaco pronunciando il proprio nome e cognome che il capo del servizio consiliare contrassegna sull’elenco dei consiglieri, dopo di che il sindaco gli consegna la scheda.

(2) Compilata la scheda il consigliere la inserisce nell’urna.

Articolo 63

(1) A conclusione della votazione il sindaco, il capo del servizio consiliare e i due consiglieri si appartano in un’altra stanza e procedono all’accertamento dell’esito della votazione.

(2) Previa apertura dell’urna le schede non distribuite vengono contate e chiuse in una busta la quale viene sigillata.

(3) Le schede bianche e le schede nelle quali non risulta in modo chiaro il volere espresso dal votante sono ritenute astenute.

Articolo 64

(1) L’accertamento dell’esito della votazione consiste nel constatare:

* il numero delle schede non distribuite;
* il numero delle schede consegnate;
* il numero delle schede nulle;
* il numero delle schede valide;
* il numero dei voti favorevoli ed il numero dei voti contrari, ovvero, quando alle elezioni e alle nomine si vota in merito a più candidati alla stessa carica, il numero dei voti ottenuto da ciascun candidato;
* la constatazione dell’avvenuta o della mancata approvazione della proposta con ottenimento della maggioranza prescritta, ovvero, in caso di votazione in merito a più candidati alla medesima carica, il nome del candidato eletto.

(2) Il *servizio consiliare* redige il verbale sull’accertamento dell’esito della votazione; il verbale viene sottoscritto dal sindaco, dai consiglieri verificatori del verbale e dal *servizio consiliare*.

Articolo 65

A conclusione di ciascuna votazione il sindaco ne constata l’esito e lo proclama.

6. Verbale della seduta

Articolo 66

(1) Le sedute consiliari vengono audio registrate. Le registrazioni audio si conservano nell’archivio del consiglio comunale.

(2) Del lavoro svolto nella seduta consiliare viene redatto il relativo verbale.

(3) Il verbale contiene:

* i dati sulla presenza alla seduta,
* i dati principali sul lavoro svolto nel corso della seduta,
* i nomi degli intervenuti nei dibattiti,
* le proposte votate,
* le proposte e le osservazioni presentate durante il dibattito delle bozze di decreti e di altri atti che il consiglio comunale accoglie con procedimento bifase,
* le deliberazioni contrassegnate della seduta in corso, e
* gli esiti delle votazioni delle singole proposte, con la singola votazione segnata con il contrassegno del tabulato elettronico, il quale e’ allegato al verbale.

(4) Il verbale approvato viene firmato dal sindaco ovvero da colui che presiede la seduta, e dal verbalizzatore.

Articolo 67

(1) Il verbale viene sottoposto all’approvazione del consiglio comunale di regola alla seduta consiliare successiva.

(2) I consiglieri possono presentare osservazioni riguardo al verbale della seduta precedente e richiedere che il verbale venga rettificato o integrato. Nel caso in cui la veridicità del verbale risulti dubbia, il consiglio comunale adotta la decisione sulla modificazione o l’integrazione del verbale.

(3) Il consigliere può richiedere che una parte dell'audio registrazione della seduta consiliare venga trascritta alla lettera e la trascrizione inserita nel verbale. La richiesta indicante la parte della seduta riguardo alla quale si richiede la trascrizione e contenente le ragioni e la motivazione della stessa, va presentata al sindaco per iscritto. Il sindaco decide in merito alla richiesta e dispone la trascrizione nel caso in cui abbia constatato che i motivi forniti dall'autore della richiesta sono fondati.

7. Domande e iniziative dei consiglieri

Articolo 68

L’ordine del giorno delle sedute consiliari ordinarie prevede un punto a parte riservato alle domande e alle iniziative dei consiglieri.

Articolo 69

(1) Ad ogni seduta consiliare ordinaria ciascun consigliere ha il diritto di rivolgere al sindaco, al direttore dell’amministrazione comunale, ai capi dei rispettivi uffici comunali, agli organi delle comunità locali nonché ad altri organi e organizzazioni nel comune una domanda relativa al loro operato o alle questioni di loro competenza.

(2) Il consigliere ha il diritto di rivolgere al sindaco o al vice sindaco nonché ai presidenti degli organi di lavoro consiliari una domanda relativa al loro operato nel consiglio comunale o nell’organo di lavoro che presiedono.

(3) Qualora la domanda posta si riferisca ad un argomento non rientrante nelle competenze degli uffici comunali, dei funzionari del comune o dell’amministrazione comunale, il sindaco la demanda al competente organo o organizzazione e ne informa il consigliere autore.

Articolo 70

(1) La domanda viene presentata per iscritto.

(2) La domanda deve essere formulata in modo chiaro e indirizzata a uno dei soggetti indicati al primo comma dell'articolo 69.

Articolo 71

(1) L’organo al quale la domanda si riferisce provvede a fornire la risposta scritta entro la successiva seduta consiliare, o entro il termine stabilito seduta stante. Su proposta dell’organo al quale la domanda è stata rivolta il consiglio comunale può protrarre il termine di presentazione della risposta.

(2) L’organo cui la domanda è stata rivolta può fornire la risposta già in seno alla seduta in corso; in tal caso non si procede alla redazione della risposta scritta, a meno che il consigliere autore della domanda non lo esiga in modo esplicito.

Articolo 72

Di regola la risposta fornita alla domanda del consigliere non viene discussa, salvo se a deciderlo è il consiglio comunale su proposta del consigliere autore della domanda.

Articolo 73

(1) Ciascun consigliere ha il diritto di presentare un'iniziativa volta a regolare determinate questioni oppure ad adottare determinati provvedimenti.

(2) Il consigliere avanza l’iniziativa per iscritto.

(3) Il consigliere presenta l’iniziativa al sindaco; il sindaco informa dell’iniziativa gli altri consiglieri comunali entro e non oltre la successiva seduta consiliare.

(4) La decisione in merito all’iniziativa viene adottata dal consiglio comunale.

Articolo 74

(1) In caso di un’iniziativa che riguardi questioni di competenza del sindaco, questi adotta l'atteggiamento in merito entro la seguente seduta consiliare, oppure entro un termine successivo stabilito dal consiglio comunale.

(2) L’iniziativa, presentata dal consigliere comunale, che si riferisca al lavoro del consiglio comunale deve essere vagliata dal sindaco ovvero dal competente organo di lavoro consiliare. Il consigliere non soddisfatto dell'atteggiamento adottato dal sindaco può esigere che l’iniziativa venga trattata in seno alla successiva seduta consiliare.

(3) Qualora l’iniziativa concerna soggetti non rientranti nelle competenze dell’amministrazione comunale, il sindaco acquisisce il parere dai detti soggetti e lo comunica al consiglio comunale.

V. PROGRAMAZIONE DEL LAVORO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Articolo 75

(1) Per l’espletamento dei compiti di propria competenza il consiglio comunale approva il programma generale di lavoro annuale. La proposta di programma viene redatta dal sindaco.

(2) Il consiglio comunale può approvare il programma di lavoro anche per un periodo più breve.

VI. COLLEGIO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Articolo 76

Per l’armonizzazione preliminare contenutistica e politica delle posizioni relative alle proposte deliberazioni del consiglio comunale e al funzionamento del medesimo può venir istituito il collegio del consiglio comunale.

Articolo 77

(1) Il collegio del consiglio comunale si compone del sindaco, dei vice sindaci e dei presidenti oppure rappresentanti dei club di consiglieri.

(2) Il collegio viene convocato e diretto dal sindaco oppure dal vice sindaco.

(3) L’iniziativa di convocare il collegio può venir avanzata da ciascun componente del collegio.

VII. CLUB DI CONSIGLIERI

Articolo 78

(1) I consiglieri componenti il consiglio comunale hanno il diritto di costituire dei club di consiglieri.

(2) Il club di consiglieri può essere istituito da un partito o lista politica detenente almeno un mandato al consiglio comunale.

(3) Il consigliere appartenente al detto partito ovv. lista politica ha lo status di club.

1. Il club nomina il proprio presidente e sostituto del presidente.

Articolo 79

(1) I due consiglieri comunali rappresentanti la Comunità autogestita della nazionalità italiana hanno lo status di club di consiglieri.

(2) Ciascun consigliere può fare parte di un solo club di consiglieri.

Articolo 80

I consiglieri soci dello stesso partito politico o appartenenti ad un’unica lista possono costituire un solo club di consiglieri.

Articolo 81

I consiglieri che non aderiscono a nessuno dei club costituiti o si dissociano dal proprio club oppure vengono esclusi dal proprio club senza aderire successivamente ad un altro club di consiglieri già istituito, hanno il diritto di costituire il club dei consiglieri autonomi.

VIII. COMITATO DI CONTROLLO

1. Procedimento di nomina

Articolo 82

(depennato)

Articolo 83

(1) A proporre i candidati a membri del Comitato di controllo sono i consiglieri. In conformità all'articolo 40 dello Statuto del Comune di Isola (nel testo a seguire: statuto), la singola candidatura deve essere corredata della presentazione del candidato, nonché dell’assenso e della dichiarazione del candidato.

(2) Le proposte di candidatura si inoltrano in forma scritta alla Commissione per le questioni dei mandati, le elezioni e le nomine.

(3) In base alle proposte pervenute, la Commissione per le questioni dei mandati, le elezioni e le nomine definisce la lista dei candidati. In considerazione dei commi primo e secondo dell'articolo 39 dello statuto, la lista dei candidati deve contenere tanti nominativi quanti sono i membri componenti il Comitato di controllo.

Articolo 84

Qualora la lista dei candidati non abbia ottenuto la maggioranza richiesta dei voti si procede, nel corso della medesima seduta, alla votazione in merito alle candidature una ad una. In caso di mancata elezione di tutti i membri componenti il Comitato di controllo, la Commissione per le questioni dei mandati, le elezioni e le nomine propone nuovi candidati, scegliendo tra le proposte di candidati pervenutele in precedenza e tra quelle di nuova presentazione. La votazione si esegue separatamente per ciascun candidato. Se neppure questa volta si perviene alla nomina di tutti i componenti del Comitato di controllo, la votazione viene ripetuta nel corso della seduta consiliare successiva, comunque solo per i membri mancanti.

Articolo 85

(depennato)

Articolo 86

(1) Il componente del Comitato di controllo che abbia assunto una carica non compatibile con la carica di membro del Comitato di controllo, ha il dovere di informarne il Comitato di controllo; alla prima seduta successiva la Commissione per le questioni dei mandati, le elezioni e le nomine constata l'incompatibilità della carica di componente del Comitato di controllo.

(2) La carica di membro del Comitato di controllo cessa qualora il componente non adempia più alle condizioni di cui all'articolo 40 dello statuto.

IX. ORGANI DI LAVORO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Articolo 87

(1) Gli organi di lavoro consiliari, nonché il capo d'attività, le modalità di lavoro e le competenze degli stessi sono definiti nel presente regolamento.

(2) Per l’esame di determinate questioni o per l’attuazione di determinati compiti il consiglio comunale ha la facoltà di costituire, con relativa deliberazione, anche altri organi di lavoro consiliari, i quali di regola hanno carattere temporaneo.

(3) I compiti professionali e altri compiti per gli organi di lavoro vengono svolti dall'ufficio o dal servizio competente dell'amministrazione comunale.

Articolo 88

(1) L’organo di lavoro consiliare svolge i propri lavori nel corso delle sedute. La seduta dell’organo di lavoro viene convocata del presidente del medesimo su sua iniziativa; il presidente è comunque tenuto a convocare la seduta su richiesta del consiglio comunale, del sindaco o di tre membri dello stesso organo di lavoro.

(2) L'ordine del giorno, i materiali e il verbale della seduta dell'organo di lavoro consiliare vengono inviati ai partiti politici detenenti il mandato al consiglio comunale e alla Comunità autogestita della nazionalità italiana.

(3) La seduta dell’organo di lavoro consiliare può svolgersi per corrispondenza, in concordanza con il nuovo articolo 25/a del regolamento di procedura.

Articolo 89

(1) L’organo di lavoro è deliberativo con la presenza alla seduta della maggioranza dei suoi membri.

(2) Le decisioni sono approvate a maggioranza dei voti espressi dai membri presenti.

Articolo 90

L’avviso relativo alla convoca della seduta dell’organo di lavoro si invia al sindaco e ai consiglieri comunali che non sono membri degli stessi e che possono assistere alla seduta senza avere il diritto al voto.

Articolo 91

(1) Vengono messe all’ordine del giorno della seduta dell’organo di lavoro le questioni di competenza dell’organo stesso e le questioni sottopostegli in esame.

(2) L’organo di lavoro redige un resoconto della questione dibattuta, da presentare al consiglio comunale. Il resoconto contiene le prese di posizione e le proposte da poter sottoporre a votazione in sede al consiglio comunale.

(3) Il resoconto viene presentato al consiglio comunale da parte del presidente dell’organo di lavoro. In caso di assenza del presidente il detto incarico spetta al sostituto del presidente o al membro dell’organo di lavoro designato dallo stesso.

Articolo 92

L’organo di lavoro ha il diritto di richiedere dal sindaco i necessari materiali, chiarimenti e altri dati necessari per lo svolgimento del proprio lavoro.

Articolo 93

(1) Sono invitati ad assistere alla seduta dell’organo di lavoro e possono intervenire al dibattito i rappresentanti del proponente, quando il detto organo esamina le loro proposte.

(2) Il sindaco interviene alla riunione dell’organo di lavoro qualora questi lo richieda, in particolare nei casi in cui l’organo di lavoro esamina le proposte di decreti e di altri atti generali inoltrati da altri proponenti.

Articolo 94

Ciascuna riunione dell’organo di lavoro è oggetto di un verbale contenente i dati sulla partecipazione alla seduta e sulla conduzione della medesima, l’ordine del giorno e le deliberazioni approvate. Su richiesta di un membro dell’organo di lavoro vengono inseriti nel verbale anche i dati sulle proposte respinte e sui risultati delle votazioni.

IX.A COMITATI

Articolo 94/a

In conformità al loro campo di lavoro, i comitati:

* collaborano nel procedimento di approvazione di decreti e di altri atti generali, presentati loro per l'esame,
* valutano le conseguenze materiali dei decreti proposti o di altri atti e propongono misure di razionalizzazione,
* seguono la situazione e dibattono in merito a questioni rientranti nella loro sfera d'azione,
* presentano al consiglio comunale pareri e proposte rientranti nella loro sfera d'azione,
* valutano l'adeguatezza della sistemazione del singolo settore con decreti e altri atti generali,
* controllano l'efficacia di realizzazione di decreti e di altri atti generali,
* seguono la realizzazione della politica nel loro settore e propongono misure d'azione,
* collaborano alla stesura di programmi per i singoli settori,
* su proposta del sindaco collaborano con le proprie prese di posizione e pareri nella stesura delle ideazioni professionali di decreti e altri atti generali e deliberazioni, accolte dal sindaco,
* svolgono altri compiti rientranti nella loro sfera d'azione e compiti su richiesta del consiglio comunale.

Articolo 94/b

1) COMITATO PER L'ECONOMIA E LE FINANZE

(1) Il Comitato per l'economia e le finanze si compone del presidente, del sostituto del presidente e di sette membri.

(2) Il comitato collabora nella stesura di proposte di disposizioni e programmi rientranti nella sua sfera d'azione.

(3) Il comitato esamina i decreti, gli altri atti generali del consiglio comunale e le questioni ovv. la problematica di competenza del comune e relativa a:

* industria, edilizia, agricoltura, selvicoltura, traffico marittimo, pesca, veterinaria, caccia, commercio, artigianato, imprenditoria, attività fieristica, orario di esercizio, occupazione, opere pubbliche e finanziamento delle attività dal bilancio comunale,
* settore turistico,
* bilancio, finanza pubblica, conto consuntivo e bilancio patrimoniale del comune,
* consumo semestrale dei mezzi finanziari del bilancio ovv. di altri fondi,
* sistema di imposte e di altre fonti pubbliche del comune,
* conferimento di garanzie e fideiussioni dagli obblighi dei mezzi del bilancio dei singoli fondi,
* indebitamento del comune, delle aziende pubbliche, degli enti pubblici e dei fondi,
* fideiussioni per l'adempimento degli obblighi delle aziende pubbliche, degli enti pubblici e dei fondi, cui fondatore ovv. cofondatore è il comune,
* esercizio finanziario delle aziende pubbliche, degli enti pubblici e dei fondi, cui fondatore ovv. cofondatore è il comune (conti consuntivi, piani finanziari),
* settore di acquisizione, regolazione e traffico di terreno fabbricabili,
* programmi annuali e i programmi a medio termine di gestione dei terreni fabbricabili,
* piani finanziari di sistemazione dei terreni fabbricabili,
* altre questioni del settore delle finanze e dell'economia.

Articolo 94/c

2) COMITATO PER I SERVIZI PUBBLICI DI RILEVANZA ECONOMICA E IL TRAFFICO

(1) Il Comitato per i servizi pubblici di rilevanza economica e il traffico si compone del presidente, del sostituto del presidente e di sette membri.

(2) Il comitato esamina i decreti, gli altri atti generali e le questioni ovv. la problematica di competenza del comune relativa a:

* sistema dei servizi pubblici di rilevanza economica,
* tutela, salvataggio e protezione antincendio,
* istituzione e attività delle aziende pubbliche e degli enti pubblici di rilevanza economica, convalida dei loro statuti e realizzazione dei diritti di fondatore,
* conferimento e controllo delle concessioni,
* sistemazione del traffico,
* quiete e ordine pubblico,
* attuazione del controllo comunale.

Articolo 94/d

3) COMITATO PER LE ATTIVITÀ SOCIALI

(1) Il Comitato per le attività sociali si compone del presidente, del sostituto del presidente e di sette membri.

(2) Il comitato collabora nella stesura di proposte di disposizioni e programmi rientranti nella sua sfera d'azione.

(3) Il comitato esamina i decreti, gli altri atti generali e le questioni ovv. la problematica di competenza del comune relativa a:

* cultura e tutela del patrimonio culturale,
* educazione prescolare e istruzione,
* sport e ricreazione,
* sanità e assistenza sociale,
* tutela dei disabili, dei bambini, giovani, delle famiglie e degli anziani,
* tossicodipendenza,
* tutela dei combattenti nella LPL e delle vittime del fascismo,
* finanziamento di dette attività dal bilancio comunale,
* istituzione di enti pubblici di detti settori, esame dei loro statuti e di altri diritti di fondatore,
* altre questioni rientranti nel settore delle attività sociali e altri compiti su richiesta del consiglio comunale.

(4) Nell'ambito delle competenze del Comitato per le attività sociali è possibile formare, se il comitato lo ritiene necessario, sottocomitati per i seguenti settori:

1. sottocomitato per le questioni dei giovani, che esamina:
   * settore dei giovani,
   * progetto di istituzione del »Centro per i giovani«,
   * collabora con le organizzazioni giovanili nel comune, nello Stato e all'estero,
   * gli atti del consiglio comunale che esaminano la tematica giovanile.
2. sottocomitato per la tutela dei disabili e la problematica degli anziani, che esamina:
   * questioni relative alla tutela dei disabili,
   * problematica degli anziani,
   * questioni dei combattenti della LPL, e
   * delle vittime del fascismo.
3. sottocomitato per una città sana, che esamina:
   * settore della salute e della situazione sanitaria generale della popolazione,
   * progetto »Città sana«.
4. sottocomitato per la problematica della tossicodipendenza, che esamina:
   * dipendenze,
   * collabora con le istituzioni, le associazioni e gli altri interessati che esaminano la problematica della tossicodipendenza.

(5) I sottocomitati sono composti da sei membri. Se la Comunità autogestita della nazionalità italiana decide di collaborare al singolo sottocomitato, il numero dei membri aumenta a sette.

(6) Il supporto tecnico-amministrativo e professionale per il funzionamento dei sottocomitati spetta all'amministrazione comunale ovv. al competente ufficio comunale, nominato con apposita delibera sulla nomina del sottocomitato.

Articolo 94/e

4) COMITATO PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO

(1) Il Comitato per l’ambiente e il territorio si compone del presidente, del sostituto del presidente e di sette membri.

(2) Il comitato collabora nella stesura di proposte di disposizioni e programmi rientranti nella sua sfera d'azione.

(3) Il comitato esamina i decreti, gli altri atti generali e le questioni ovv. la problematica di competenza del comune relativa a:

- programmi di sviluppo del comune,

- pianificazione territoriale e urbanismo,

- efficacia di operato del controllo pubblico,

- tutela dell'ambiente,

- problematica del settore dell'ecologia,

- politica residenziale e politica di gestione dei locali commerciali e del patrimonio immobile del comune,

- altre questioni rientranti nel settore di competenza e altri compiti su richiesta del consiglio comunale.

1. Nell'ambito delle competenze del Comitato per l'ambiente e il territorio è possibile formare, se il comitato lo ritiene necessario, sottocomitati per i seguenti settori:
2. **Sottocomitato per l’autonomia locale e la toponomastica**

(1) Il sottocomitato si compone di sette membri, e cioè cinque membri rappresentanti delle comunità locali, uno di cui si nomina a presidente del sottocomitato e due membri, nominati dal consiglio comunale. Se la Comunità autogestita della nazionalità italiana decide di collaborare al sottocomitato, il numero dei membri aumenta a otto.

(2) Il sottocomitato esamina i decreti, gli altri atti generali e le questioni ovv. la problematica di competenza del comune relativa a:

* sviluppo delle comunità locali in tutti i settori,
* assetto del territorio e progettazione di interventi nel territorio,
* costruzione e manutenzione di tutti gli impianti e stabili delle infrastrutture,
* altre questioni pubbliche, importanti per le comunità locali,
* finanziamento delle comunità locali,
* proposta del bilancio di previsione del Comune di Isola, nella parte relativa all'attività delle comunità locali,
* armonizzazione dei diversi interessi delle comunità locali,
* associazione o separazione e formazione delle comunità locali,
* denominazione degli abitati, delle vie e delle piazze.«

IX.B COMMISSIONI

Articolo 94/f

1) COMMISSIONE PER LE QUESTIONI DEI MANDATI, LE ELEZIONI E LE NOMINE

(1) La commissione si compone del presidente, del sostituto del presidente e di sette membri.

(2) La commissione svolge i seguenti compiti:

* svolge le mansioni relative alla convalida dei mandati ai membri del consiglio comunale e del sindaco,
* informa il consiglio comunale dei casi che hanno come conseguenza la cessazione del mandato di un membro del consiglio comunale e del sindaco,
* svolge le mansioni relative alla constatazione dell'incompatibilità della carica pubblica con l'attività lucrativa,
* esamina la proposta del regolamento sugli stipendi dei funzionari,
* esamina le questioni relative alle elezioni, alle nomine, alle destituzioni e agli affari amministrativi,
* svolge le mansioni relative all'immunità dei membri del consiglio comunale e del sindaco,
* redige le proposte per la formazione del Comitato di controllo del Comune di Isola e degli altri organi di lavoro,
* esegue il procedimento e redige la proposta di conferimento dei riconoscimenti e dei premi del Comune di Isola,
* su richiesta del consiglio comunale o del sindaco svolge anche altri compiti relativi alle questioni dei mandati, delle elezioni e delle nomine, delle destituzioni e questioni amministrative, stabilite dallo statuto, dal regolamento di procedura del consiglio comunale o da altre disposizioni del consiglio comunale.

Articolo 94/g

2) COMMISSIONE GIURIDICO-STATUTARIA

(1) La Commissione giuridico-statutaria si compone del presidente, del sostituto del presidente e di cinque membri.

(2) Il presidente e il sostituto del presidente della commissione devono essere laureati in legge. Se non è possibile nominare il presidente o il sostituto del presidente tra i membri per mancato adempimento alle condizioni di cui alla frase precedente, la commissione deve garantire un collaboratore esterno per la revisione degli atti.

(3) Sono compiti della commissione:

* esaminare i decreti, altri atti generali e i relativi ammendamenti, approvati dal consiglio comunale, dal punto di vista della loro conformità formale con la costituzione, le leggi, lo statuto del comune e con le altre disposizioni ed esprimere il proprio parere al consiglio comunale,
* esaminare gli statuti delle aziende pubbliche e degli enti, cui fondatore ovv. cofondatore è il comune e proporre al consiglio comunale di esprimere il proprio parere positivo ovv. la propria conferma,
* stabilire la proposta del testo della motivazione obbligatoria di decreti e altri atti generali, approvati dal consiglio comunale,
* esaminare le mozioni avanzate per la modifica dello statuto del comune e redigere la bozza e la proposta delle modifiche dello statuto e del regolamento ed esprimere la motivazione,
* esaminare le mozioni avanzate per la modifica degli atti che regolano l'operato del consiglio comunale e dei suoi organi di lavoro e redigere le proposte di tali atti,
* esprimere pareri e proposte al consiglio comunale in merito a contratti, ai quali partecipa come parte il consiglio comunale,
* notificare in merito alla necessità di rilascio o modifica di decreti e altri atti generali,
* svolgere altri compiti rientranti nella propria sfera d'azione in conformità alle disposizioni e per delega del consiglio comunale.

Articolo 94/h

3) COMMISSIONE PER L'AGRICOLTURA E LA PESCA

1. La commissione si compone del presidente, del sostituto del presidente e di cinque membri.
2. Sono compiti della commissione:

* esaminare le questioni relative all'agricoltura e alla pesca,
* esaminare le proposte di decreti e di altri atti generali del consiglio comunale che regolano le questioni relative all'agricoltura e alla pesca ed esprimere il proprio parere in merito al proponente e al consiglio comunale,
* esaminare le proposte dei programmi per gli aiuti ai produttori agricoli e ai pescatori, approvati dal comune e dallo Stato per lo sviluppo di detti settori,
* controllare l'attuazione degli atti legislativi approvati e di altri atti, approvati dallo Stato o dal comune per la realizzazione della politica agricola e di pesca,
* esaminare le questioni relative allo sviluppo dell'agricoltura e della pesca,
* collaborare con simili organi di lavoro dei comuni limitrofi e avanzare proposte e mozioni per l'esame e la soluzione di questioni comuni relative all'agricoltura e alla pesca dell'area,
* svolgere altri compiti rientranti nella propria sfera d'azione in conformità alle disposizioni e per delega del consiglio comunale.

Articolo 94/i

4) COMMISSIONE PER LE QUESTIONI DELLA NAZIONALITÀ ITALIANA

(1) La Commissione per le questioni della nazionalità italiana si compone del presidente, del sostituto del presidente e di quattro membri. Dell'intera composizione, il consiglio della Comunità autogestita della nazionalità italiana propone il presidente e due membri.

(2) Sono compiti della commissione:

* esaminare questioni relative alla situazione e ai diritti della comunità nazionale italiana e dei suoi appartenenti,
* esaminare le proposte di decreti e di altri atti generali che regolano i diritti della comunità nazionale italiana e dei suoi appartenenti ed esprimere il proprio parere al proponente a al consiglio comunale,
* proporre al consiglio comunale le misure per la realizzazione dei diritti della comunità nazionale italiana,
* esaminare le mozioni degli organi della comunità nazionale italiana e dei suoi appartenenti ed esprimere il proprio parere e le proprie proposte in merito al consiglio comunale,
* seguire ed esaminare le questioni relative allo sviluppo, ai contatti tra la comunità italiana e la nazione d’origine,
* monitora l'attuazione di disposizioni costituzionali, legislative e statutarie relative ai diritti degli appartenenti alla comunità nazionale italiana,
* collaborare con la Commissione per le nazionalità dell'Assemblea nazionale della Repubblica di Slovenia e inoltrare mozioni e proposte per l'esame e la soluzione delle singole questioni e collaborare con gli altri organi di lavoro del consiglio comunale nell'esame di questioni importanti alla conservazione e allo sviluppo della nazionalità.

Articolo 94/l

5) COMMISSIONE PER LA COOPERAZIONE REGIONALE E INTERNAZIONALE

(1) La commissione di compone del presidente, del sostituto del presidente e di cinque membri.

(2) Sono compiti della commissione:

* esaminare questioni relative alla collaborazione del comune con i comuni e le città limitrofi, nonché con gli altri comuni della regione e dello Stato e con le altre comunità locali all'estero,
* collaborare nella stesura del programma di collaborazione intercomunale, regionale e internazionale del comune,
* redigere prese di posizione relative al collegamento del comune alla comunità locale e all'associazione dei mezzi e formazione di nuovi organi, organizzazioni e servizi con gli altri comuni in merito allo svolgimento delle questioni in comune,
* armonizzare l'attività di tutti gli organi del comune in relazione alla comunità locali nello stato e all'estero,
* esprimere pareri e proposte in merito all'istituzione di nuovi contatti duraturi o provvisori con le comunità locali all'estero,
* esaminare le questioni relative all'attività del comune in organizzazioni, associazioni e altre forme di collaborazione e coordinamento delle comunità locali nello Stato e all'estero.

Articolo 94/m

6) COMMISSIONE PER LO SVILUPPO DELLE AREE RURALI

(1) La commissione si compone del presidente, del sostituto del presidente e di cinque membri.

(2) Sono compiti della commissione:

* esaminare questioni relative allo sviluppo delle aree rurali in tutti i settori,
* esaminare le proposte dei decreti e di altri atti generali del Consiglio comunale relativi a questioni legate allo sviluppo delle aree rurali ed esprimere il proprio parere in merito,
* esaminare questioni relative all'assetto del territorio e all'assetto comunale delle aree rurali,
* collaborare con il sottocomitato per le autonomie locali e la toponomastica e con il comitato per l'ambiente e il territorio e inoltrare proposte e mozioni per l'esame e la soluzione di questioni relative allo sviluppo delle aree rurali,
* svolgere altri compiti rientranti nella propria sfera d'azione in conformità alle disposizioni e per delega del consiglio comunale.«

IX.C ORGANO CONSULTIVO SPECIALIZZATO

Articolo 94/n

CONSIGLIO PER LA PREVENZIONE E L'EDUCAZIONE NEL TRAFFICO STRADALE

(1) Il consiglio si compone del presidente, del sostituto del presidente e di sette membri.

(2) Il consiglio comunale nomina i membri del consiglio per il mandato di quattro anni; il consiglio è composto da:

* un membro, rappresentante del consiglio comunale,
* rappresentanti delle SE Livade, Vojka Šmuc e Dante Alighieri,
* rappresentanti della scuola materna Mavrica e della scuola materna con lingua d'insegnamento italiana,
* un rappresentante della Stazione di polizia Isola,
* un rappresentante dell'Unità amministrativa,
* un rappresentante dell'Amministrazione comunale di Isola.

(3) Sono compiti del consiglio:

* valutare la sicurezza nel traffico stradale a livello locale,
* proporre agli organi delle comunità locali programmi di sicurezza per il traffico e misure per l'attuazione,
* coordinare l'attuazione di compiti in base a programmi per la sicurezza del traffico stradale a livello locale, e soprattutto collaborare all'attuazione dell'educazione stradale, all'ulteriore istruzione e informazione dei partecipanti al traffico stradale in merito alle misure di sicurezza dello stesso,
* coordinare la pubblicazione e la diffusione di materiali relativi alla sicurezza del traffico e di altri materiali, importanti per la prevenzione e l'educazione nel traffico stradale a livello locale.

(4) Le mansioni di carattere tecnico e professionale del consiglio e la coordinazione delle attività di prevenzione e del traffico a livello locale sono svolte da un impiegato professionale dell'amministrazione della comunità locale.

Articolo 95

(depennato)

X. ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Disposizioni generali

Articolo 96

(1) Gli atti approvati dal consiglio comunale vengono firmati dal sindaco.

(2) Gli originali dei predetti atti vengono corredati del timbro utilizzato dal consiglio comunale. La conservazione degli originali è a cura del servizio consiliare.

Articolo 97

(1) Lo statuto, i decreti e gli altri atti generali vengono pubblicati nelle lingue slovena e italiana dopo 15 giorni dalla loro approvazione, e precisamente nel bollettino ufficiale stabilito dal consiglio comunale. Gli atti succitati entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione salvo diverse disposizioni contenute negli atti stessi.

(2) Gli atti generali del consiglio comunale vengono proclamati dal sindaco.

2. Procedimento di approvazione di decreti e di altri atti generali

Articolo 98

(1) I decreti possono essere proposti da ciascun consigliere comunale, dal sindaco o dagli organi di lavoro consiliari.

(2) Il proponente invia la proposta di decreto al sindaco nel caso in cui non ne sia il sindaco stesso il proponente.

Articolo 99

(1) La proposta del testo del decreto deve contenere il titolo del decreto, i testi degli articoli e la motivazione.

(2) La motivazione riporta gli argomenti a sostegno dell’approvazione del decreto, la valutazione dello stato, gli obiettivi ed i principi del decreto nonché la stima delle conseguenze finanziarie ed altre dell'approvazione del decreto in oggetto.

Articolo 100

Avendo constatato che la proposta di decreto non sia redatta in conformità al regolamento di procedura, il sindaco invita il proponente ad integrarla entro i 30 (trenta) giorni successivi. Se il proponente non provvede ad integrare la proposta di decreto in termine utile, il sindaco respinge l'inserimento della stessa all'ordine del giorno della seduta consiliare.

Articolo 101

Il proponente può richiedere dal competente organo di lavoro di fornire il proprio parere in merito ai materiali di lavoro di un decreto o di un altro atto ancor prima del trattamento della proposta in seno alla seduta consiliare.

Articolo 102

(1) Nel caso in cui non possa prendere parte ai dibattimenti del decreto nelle sedute consiliari, il proponente può designare un proprio rappresentante che presenzia alla seduta.

(2) Il sindaco ha la facoltà di intervenire in tutte le fasi di esame della proposta di decreto in seno al consiglio, anche non essendone il proponente.

Articolo 103

(1) Il sindaco esprime il proprio parere in merito al decreto quando non ne è egli stesso il proponente.

(2) Il sindaco invia la proposta di decreto ai competenti organi di lavoro consiliari affinché vi formulino i rispettivi pareri in merito.

(3) Il Consiglio della Comunità autogestita della nazionalità italiana dà il consenso allo statuto, ai decreti e agli altri atti comunali che concernono l'attuazione dei diritti nonché il finanziamento della Comunità nazionale italiana, per il tramite dei consiglieri rappresentanti la Comunità nazionale italiana al consiglio comunale.

(4) I consiglieri rappresentanti la Comunità nazionale italiana devono ottenere il consenso del Consiglio della Comunità autogestita della nazionalità italiana agli atti succitati prima che venga accolta la decisione in merito.

Articolo 104

Il sindaco invia la proposta di decreto ai consiglieri assieme all’avviso di convocazione della seduta il cui ordine del giorno prevede il trattamento del decreto in oggetto.

Articolo 105

Il consiglio comunale esamina la proposta di decreto in due fasi di lettura.

Articolo 106

Previa deliberazione del decreto il consiglio comunale può giudicare necessario l'ottenimento di pareri professionali aggiuntivi e approvare la deliberazione sulla sospensione dell’esame del decreto.

Articolo 107

(1) Il proponente del decreto può proporne il ritiro entro la conclusione della prima fase di lettura.

(2) Se il consiglio comunale respinge la proposta di ritiro della proposta di decreto il proponente può rinunciare al proprio ruolo di proponente.

(3) Il consiglio comunale può demandare la preparazione del decreto per la lettura successiva al sindaco, se egli stesso non ne è il proponente, o ad un organo di lavoro consiliare, oppure può sospendere il procedimento di approvazione del detto decreto.

3. Prima lettura

Articolo 108

(1) Nel corso della prima lettura del decreto si procede alla presentazione dello stesso, alla discussione dei motivi a sostegno dell'approvazione del decreto e dei fini e principi dello stesso; vengono inoltre esposte le prese di posizione, le osservazioni e le proposte di cui il proponente tenga conto nella stesura della proposta di decreto per la seconda lettura.

(2) Entro e non oltre una settimana dall’assolvimento della seduta, il proponente delle osservazioni deve provvedere ad autorizzare presso il verbalizzatore l’annotazione delle proprie osservazioni. Nel caso in cui non provvede a farlo entro il termine utile, si ritiene che concordi con l’annotazione.

Articolo 109

All’inizio della prima lettura della proposta di decreto il proponente o un suo rappresentante possono fornire una breve motivazione aggiuntiva. Essi hanno inoltre il diritto e il dovere di intervenire durante l’intero svolgimento dell’esame fornendo delucidazioni, pareri e proposte.

Articolo 110

(1) A conclusione della prima lettura della proposta di decreto il consiglio comunale con apposita delibera decide:

1. di procedere, nel corso della medesima seduta o di una delle sedute successive, alla seconda lettura della proposta di decreto;
2. di incaricare il proponente del decreto di preparare, entro il termine prestabilito, il testo della proposta di decreto da sottoporre a seconda lettura, attenendosi alle posizioni, osservazioni e proposte sorte durante la prima lettura e avanzate alla seduta consiliare, nonché alle posizioni e osservazioni presentate per iscritto entro il termine utile stabilito dal consiglio comunale (può apparire in qualità di proponente di prese di posizione e osservazioni ciascuno dei consiglieri, il sindaco o un organo di lavoro consiliare);
3. di rinviare la prima lettura del decreto e di riprenderla alla prossima seduta consiliare ovvero ad una delle sedute consiliari successive;
4. di non approvare la proposta il decreto.

(2) Qualora il consiglio comunale decida che la seconda lettura della proposta di decreto abbia luogo in seno alla medesima seduta consiliare, il trattamento prosegue nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento di procedura disciplinanti la procedura abbreviata di approvazione del decreto.

4. Seconda lettura

Articolo 111

La proposta di decreto da proporre in seconda lettura va corredata della relativa motivazione dalla quale traspare in quali articoli ed in che modo sono state osservate le posizioni, le osservazioni e le proposte avanzate dal consiglio comunale ovvero dai singoli consiglieri comunali.

Articolo 112

(1) La seconda lettura della proposta di decreto decorre dal giorno in cui i consiglieri comunali hanno ricevuto il testo della proposta di decreto assieme all'avviso di convocazione della seduta consiliare e ai relativi materiali.

(2) La seconda lettura si svolge in due fasi. Durante il dibattito generale il proponente, i competenti organi di lavoro e il sindaco presentano i pareri generici riguardo alle modifiche verificatesi nel periodo fino all'inizio della seconda lettura. Entro la conclusione del dibattito generale il consiglio comunale puo’ decidere, su proposta del proponente del decreto, che la proposta di decreto redatta per la seconda lettura venga nuovamente proposta in prima lettura.

(3) Concluso il dibattito generale si delibera in merito agli emendamenti.

(4) Durante la seconda lettura ciascun consigliere nonché il proponente del decreto e gli organi di lavoro possono proporre, con emendamenti, modifiche o integrazioni alla proposta di decreto.

(5) Il sindaco può proporre emendamenti anche non essendo lui il proponente dell’atto.

(6) L’emendamento deve essere presentato per iscritto e motivato, e deve essere presentato al sindaco entro il settimo giorno precedente la data fissata per la seduta nel corso della quale avrà luogo la seconda lettura della proposta di decreto.

(7) L’emendamento può essere presentato da un gruppo di almeno tre consiglieri comunali, dal proponente del decreto oppure dal sindaco, se non è lui il proponente del decreto, anche entro la conclusione del dibattito generale previsto nell'ambito della seconda lettura del decreto.

(8) L'emendamento presentato seduta stante, come pure la relativa motivazione, devono essere redatti per iscritto; in via eccezionale la motivazione può venir presentata a voce.

(9) In merito al singolo emendamento il proponente e il sindaco devono fornire i rispettivi pareri.

(10) Ciascun consigliere, il proponente del sindaco nonché il sindaco, quando non appare in veste di proponente, possono proporre emendamenti riguardo agli emendamenti presentati entro la conclusione del dibattito generale previsto nell'ambito della seconda lettura del decreto. L'emendamento va presentato per iscritto; la relativa motivazione può venir presentata a voce.

Articolo 113

(1) La votazione degli emendamenti viene preceduta dal dibattito degli stessi. Concluso il dibattito, gli emendamenti alla proposta di decreto vengono votati uno ad uno.

(2) Qualora in merito al singolo articolo della proposta di decreto siano stati proposti più emendamenti, i consiglieri comunali votano prima quelli che più differiscono dal contenuto dei singoli articoli, quindi passano agli altri emendamenti, nel rispetto del grado di diversità del singolo emendamento dal testo originale.

(3) Se riguardo all'emendamento viene presentato un emendamento, i consiglieri votano prima l'emendamento presentato in merito all'emendamento al decreto.

(4) La maggioranza necessaria per l'accoglimento di un emendamento è quella prescritta per l'approvazione del decreto nel suo complesso.

5. Votazione del decreto

Articolo 114

(1) Chiuse la parte generale del dibattito nell'ambito della seconda lettura del decreto, nonché il dibattito e la votazione degli emendamenti, il consiglio comunale procede alla votazione della proposta di decreto nel suo complesso.

(2) In caso di accoglimento di atti la cui approvazione richiede il consenso della Comunita’ autogestita della nazionalita’ italiana, il consiglio comunale mette il testo definitivo dell’atto ai voti dopo aver ottenuto il consenso della Comunita’ autogestita della nazionalita’ italiana, ovvero rinvia la votazione dell’atto fino all’acquisizione del consenso.

Articolo 115

(1) Qualora il proponente del decreto rilevi che gli emendamenti approvati abbiano compromesso la consonanza delle disposizioni del medesimo, egli lo segnala al consiglio comunale prima che abbia luogo la votazione del decreto al completo.

(2) In tal caso il consiglio comunale decide, su proposta del proponente del decreto, che questi proceda all'immediata preparazione di una proposta di armonizzazione delle disposizioni del decreto, purché ciò sia possibile. Se ciò non è possibile, la deliberazione della proposta di decreto viene rimandata alla successiva seduta consiliare.

6. Approvazione del decreto con procedura d'urgenza

Articolo 116

(1) Qualora lo richiedano necessità urgenti del comune, in caso di calamità naturali oppure nel caso in cui si tratti di modifiche di minore importanza da apportare ai decreti, il consiglio comunale può ricorrere alla procedura d’urgenza di approvazione del decreto.

(2) La detta procedura unisce la prima e la seconda lettura della proposta di decreto in un’unica seduta.

(3) la procedura d’urgenza può venir proposta da ciascun proponente del decreto. Tale proposta va comunque debitamente motivata.

(4) Dell’applicazione della procedura d’urgenza decide il consiglio comunale all’inizio della seduta, contemporaneamente alla determinazione dell’ordine del giorno, tranne in caso di eccezioni disposte da questo regolamento di procedura.

Articolo 117

In caso di procedura d’urgenza gli emendamenti possono venir inoltrati per iscritto fino alla conclusione della parte generale della seconda lettura, provvedendo comunque alla debita motivazione di ciascun emendamento. La motivazione può essere presentata a voce.

7. Approvazione del decreto con procedura abbreviata

Articolo 118

(1) Alla conclusione della prima lettura della proposta di decreto il consiglio comunale può deliberare, su proposta del proponente del decreto, di procedere, nella medesima seduta, alla seconda lettura della proposta del decreto in questione; ciò è possibile qualora fino alla fine della prima lettura non siano state presentate osservazioni in merito al testo del decreto, oppure se le osservazioni avanzate sono di natura tale da consentirne la decisione e da permettere l’approvazione immediata del decreto.

(2) In tal caso la seconda lettura della proposta di decreto prosegue ai sensi delle disposizioni del presente regolamento di procedura disciplinanti la procedura d’urgenza.

8. Procedura di accoglimento del testo riveduto

Articolo 119

Il servizio professionale competente redige dopo ogni modifica dell'atto generale il testo riveduto ufficioso dell'atto, che si pubblica in forma elettronica sulla pagina web del Comune di Isola, nella rubrica »testi riveduti ufficiosi degli atti comunali.

Articolo 119/a

(1) Se l'atto generale del comunale viene significativamente modificato e risulta non trasparente a causa di numerose modifica e integrazioni al contenuto, il proponente propone al consiglio comunale di approvare le modifiche e integrazioni dell’atto generale sotto forma di testo riveduto ufficiale.

(2) Su propria iniziativa, su iniziativa dell’organo di lavoro o del club di consiglieri, il consiglio comunale può conferire al proponente delle modifiche e integrazioni di un atto generale di procedere alla stesura del testo riveduto ufficiale dell'atto generale e di sottoporlo in accoglimento al consiglio comunale.

Articolo 119/b

Il testo riveduto ufficiale, il quale si pubblica nel bollettino ufficiale, viene accolto dal consiglio comunale senza dibattito.

9. Procedura di approvazione del bilancio di previsione

Articolo 120

(1) è dovere del sindaco presentare al consiglio comunale la proposta di bilancio comunale di previsione entro i 30 (trenta) giorni successivi alla presentazione del bilancio di previsione dello stato alla Camera di Stato della Repubblica di Slovenia.

(2) La proposta di bilancio è ritenuta presentata al consiglio comunale con l'invio della stessa ai consiglieri comunali.

Articolo 121

Inviata la proposta di bilancio di previsione ai consiglieri comunali, il sindaco proclama aperto il dibattito generale del bilancio comunale, al quale possono prendere parte, avanzando al sindaco le rispettive proposte: il sindaco, i club di consiglieri, gli organi di lavoro consiliari e le comunità locali.

Articolo 122

Il dibattito generale del preventivo comunale si conclude alla seduta consigliare convocata entro i 25 (venticinque) giorni successivi alla pubblicazione del proclama.

Articolo 123

(1) Entro il settimo giorno precedente la conclusione del dibattito generale del bilancio di previsione ciascuno dei proponenti di cui all'articolo 122 può presentare al sindaco osservazioni o proposte in merito, redatte per iscritto.

(2) La proposta di aumento delle spese di bilancio deve contenere la proposta di aumento delle entrate di bilancio o di riduzione delle altre spese di bilancio nello stesso ammontare; la proposta comunque non deve andare a carico delle riserve di bilancio, delle riserve generali del preventivo, delle prenotazioni di fondi del bilancio o dell'ulteriore indebitamento.

(3) Nel preparare una determinata proposta od osservazione ciascun proponente deve attenersi al principio di pareggio tra le entrate e le spese di bilancio.

Articolo 124

A conclusione del dibattito generale il consiglio comunale decide:

1. di portare avanti la procedura di accoglimento della proposta di bilancio comunale ai sensi del presente regolamento di procedura e dello statuto, incaricando con relativa delibera il proponente di apportare al bilancio di previsione le integrazioni che modifichino essenzialmente l'orientamento del comune nell'esercizio finanziario successivo;
2. di procedere, poiché durante il dibattito generale non sono sorte osservazioni o proposte essenziali, nel corso della medesima seduta al vaglio e all'approvazione della proposta di bilancio di previsione, applicando in senso le norme del regolamento di procedura disciplinanti la procedura abbreviata;
3. di non approvare la proposta di bilancio, stabilendo contemporaneamente il termine entro il quale il sindaco ha il dovere di preparare una nuova proposta di bilancio comunale di previsione.

Articolo 125

Nel caso in cui, concluso il dibattito generale il consiglio comunale deliberi ai sensi del punto 1 dell'articolo 124, il sindaco provvede alla stesura della proposta integrata di bilancio comunale di previsione e convoca la seduta consiliare alla quale il consiglio comunale vaglierà la nuova proposta e delibererà in merito all'approvazione del preventivo.

Articolo 126

(1) In merito alla proposta integrata di bilancio i consiglieri comunali possono presentare, entro i 7 (sette) giorni successivi, i rispettivi emendamenti per iscritto, ai sensi delle norme del presente regolamento di procedura.

(2) Il proponente di un emendamento deve rispettare in senso le disposizioni del secondo comma dell'articolo 123.

(3) Entro il termine stabilito nel primo comma di questo articolo gli emendamenti vengono presentati al sindaco. L'emendamento presentato deve tenere conto del principio di pareggiamento delle entrate e delle spese di bilancio.

(4) La votazione degli emendamenti procede secondo le norme del presente regolamento di procedura disciplinanti la procedura di approvazione di decreti.

Articolo 127

(1) Conclusa la votazione degli emendamenti, il sindaco verifica se il bilancio nel suo interno è armonizzato.

(2) Se il bilancio risulta armonizzato il consiglio comunale procede alla votazione del bilancio nel suo complesso.

Articolo 128

Il caso di mancato accoglimento del bilancio di previsione, il consiglio comunale stabilisce il termine entro il quale il sindaco ha il dovere di presentare una nuova proposta di bilancio. L'esame e l'approvazione di questa nuova proposta di preventivo procedono ai sensi delle norme del presente regolamento di procedura disciplinanti la procedura d'urgenza di approvazione dei decreti.

Articolo 129

Il consiglio comunale deve approvare il bilancio di previsione entro il termine che ne renda possibile l'entrata in vigore a decorrere dal 1o gennaio dell'anno per il quale il preventivo viene accolto.

Articolo 130

Il consiglio comunale approva il decreto sull'attuazione del bilancio comunale secondo le disposizioni di questo regolamento di procedura disciplinanti la procedura d'urgenza di approvazione dei decreti. Nel caso del decreto in oggetto la procedura d'urgenza non viene votata al momento di accoglimento dell'ordine del giorno.

Articolo 131

(1) Nel corso dell'anno il sindaco può proporre la modificazione del bilancio comunale di previsione.

(2) Il consiglio comunale accoglie la modificazione del bilancio comunale di previsione secondo le norme del presente regolamento di procedura disciplinanti l'approvazione del decreto sull'attuazione del bilancio comunale. Le proposte di emendamenti all'atto di modificazione del bilancio comunale devono essere presentate per iscritto e motivate come disposto dal secondo comma dell'articolo 123.

10. Procedura di accoglimento di interpretazioni obbligatorie

Articolo 132

(1) Ciascuno dei soggetti aventi il diritto di proporre decreti può presentare la richiesta di interpretazione obbligatoria delle norme degli atti comunali generali.

(2) La richiesta deve riportare il titolo dell'atto generale, la specificazione della norma e il numero progressivo dell'articolo, la proposta del testo dell'interpretazione obbligatoria e i motivi a sostegno della richiesta di interpretazione obbligatoria.

(3) La richiesta di interpretazione obbligatoria viene esaminata prima dalla Commissione giuridico - statutaria, la quale può richiedere pareri da altri organi di lavoro consiliari, dal proponente dell'atto generale, dal sindaco o dall'amministrazione comunale. Avendo constatato che la richiesta è fondata, la Commissione redige la proposta di interpretazione obbligatoria e la sottopone alla procedura consiliare.

11. Accoglimento di altri atti del consiglio comunale

Articolo 133

(1) Gli altri atti consiliari possono essere proposti da ciascun consigliere o organo di lavoro consiliare, oppure dal sindaco.

(2) Ad eccezione dello statuto, del presente regolamento di procedura e dei decreti, tutti gli atti consiliari vengono esaminati e approvati unendo di regola la prima e la seconda lettura della proposta in un’unica seduta.

Articolo 134

Il consiglio comunale esamina ed approva gli atti urbanistici in due fasi di lettura, con relativo decreto.

Articolo 135

La proposta di decreto su un piano urbanistico a lungo o medio termine o su un atto urbanistico esecutivo viene preparata dal sindaco in base alla procedura preliminarmente attuata.

Articolo 136

La procedura preliminare di cui all’art. 135 comprende le seguenti fasi:

1. Il sindaco convoca la conferenza territoriale, prima dell’accoglimento del programma di stesura dell’atto urbanistico.
2. Il sindaco accoglie il programma di stesura dell'atto urbanistico; il programma è la base per l’approntamento dell’atto urbanistico ovvero delle modifiche e integrazioni del medesimo.
3. In concordanza con le norme in materia, il progettista redige la proposta di decreto sull’atto urbanistico da esporre alla libera visione del pubblico e sottoporre a pubblico dibattito. Il sindaco sottopone la così redatta proposta di decreto sull’atto urbanistico alla prima lettura del consiglio comunale.

Articolo 136/a

(1) Nell’ambito della prima lettura della proposta di decreto su un atto urbanistico dinnanzi al consiglio comunale si presenta la proposta, si dibattono i motivi a sostegno dell’approvazione dell’atto nonché gli obiettivi ed i principi del decreto, e si espongono le prese di posizione, le osservazioni e le proposte che il proponente prenda in considerazione nell’esposizione al pubblico e nell’approntamento della proposta per la seconda lettura.

(2) Assolta la prima lettura, con apposito atto il consiglio comunale delibera l’assolvimento della prima lettura del decreto, ne dispone l’esposizione al pubblico e stabilisce la durata della stessa; l’atto di delibera si pubblica nel bollettino ufficiale e nel modo localmente consueto, con l’anticipo minimo di una settimana rispetto all’inizio dell’esposizione dell'atto al pubblico.

(3) Previa approvazione, la proposta dell’atto urbanistico deve rimanere esposta al pubblico per almeno 30 giorni, tranne che nei casi stabiliti dalla legge.

(4) La proposta dell'atto urbanistico si espone alla libera visione del pubblico nei locali del comune, e presso le sedi di quelle comunità locali i cui territori sono disciplinati con l’atto urbanistico in oggetto risp. confinano con le aree contemplate nello stesso. Durante l’esposizione della proposta al pubblico, si organizza almeno un pubblico dibattito.

Articolo 136/b

(1) Conclusa l’esposizione al pubblico ed assolto il pubblico dibattito, il sindaco in collaborazione con il competente organo di lavoro consiliare disamina le osservazioni e le proposte avanzate nell’ambito dell’esposizione dell’atto al pubblico, e assume le prese di posizione in merito alle stesse.

(2) Qualora, in base alle prese di posizione assunte riguardo alle osservazioni ed alle proposte avanzate nell’ambito dell’esposizione al pubblico e dei pubblici dibattiti, la proposta dell’atto urbanistico risulti modificata fino al punto che le nuove soluzioni in esso contenute non sono più compatibili con gli indirizzi programmatici di cui al programma di stesura dello stesso atto, l’atto viene riproposto in esposizione e dibattito. In questo caso il termine di esposizione può essere più breve di 30 giorni, dovendo comunque durare almeno 7 giorni.

Articolo 137

(1) La proposta di decreto sull’atto urbanistico viene integrata in armonia con le prese di posizioni riguardanti le proposte e con i pareri delle autorità competenti in materia di assetto del territorio, dopo di che la proposta di decreto integrata viene sottoposta in seconda lettura ed approvazione del consiglio comunale.

(2) Il consiglio comunale approva il decreto sull’atto urbanistico, il quale si pubblica nel bollettino ufficiale.

12. Confermazione e consenso agli statuti di aziende pubbliche, enti pubblici e fondi

Articolo 138

(1) Al consiglio comunale compete di dare il consenso agli statuti di aziende pubbliche, enti pubblici e fondi, nei casi stabiliti dalla legge, dallo statuto del comune o da un decreto consiliare.

(2) Nel caso in cui il consiglio comunale neghi il proprio consenso, le ragioni del negato consenso vengono esposte nella relativa motivazione.

(3) Anche quando il consenso allo statuto viene concesso, il consiglio comunale può deliberare che l’azienda pubblica, l’ente pubblico o il fondo debbano provvedere, entro il termine stabilito, all’armonizzazione dello statuto e informarne il consiglio comunale.

XI. COMIZIO DEI CITTADINI, REFERENDUM E INIZIATIVA POPOLARE

1. Comizio dei cittadini

Articolo 139

(1) Ciascun consigliere ha la facoltà di presentare al consiglio comunale l’iniziativa chiedendo al sindaco di convocare il comizio dei cittadini. L’iniziativa deve essere presentata per iscritto e deve contenere tutti gli elementi prescritti nel secondo comma dell'articolo 66 dello statuto.

(2) Il consiglio comunale discute dell’iniziativa presentata. Se il consiglio comunale approva l’iniziativa, essa viene demandata al sindaco.

2. Referendum

Articolo 140

(1) Ciascun consigliere o il sindaco possono proporre al consiglio comunale l'indizione del referendum.

(2) La proposta deve essere redatta per iscritto e deve contenere tutti gli elementi prescritti nel primo comma dell'articolo 73 dello statuto.

Articolo 141

Il sindaco inserisce l’iniziativa di indizione del referendum all’ordine del giorno della prima seduta successiva consiliare o comunque entro il termine massimo di 3 (tre) mesi.

3. Iniziativa popolare

Articolo 142

Nel caso in cui al consiglio comunale sia stata indirizzata la richiesta di rilascio o di invalidazione di un atto generale che rientri nelle competenze del consiglio comunale, il consiglio comunale ha il dovere di adottare una decisione in merito entro il termine di 3 (tre) mesi.

XII. ELEZIONI, NOMINE ED ESONERI

1. Disposizioni generali

Articolo 143

(1) La votazione di tutte le deliberazioni è palese. Sono palesi anche le elezioni e le nomine. La votazione a scrutinio segreto ha luogo nei casi stabiliti dalla legge e nel caso in cui il consiglio comunale deliberi, a maggioranza dei voti dei consiglieri presenti, a favore della votazione segreta.

(2) La votazione segreta procede in conformità agli articoli 59, 60, 61, 62, 63 e 64 di questo regolamento di procedura.

Articolo 144

(1) In caso di votazione segreta in merito a più candidati alla stessa carica, i loro nominativi vengono riportati sulla scheda in ordine alfabetico dei cognomi dei candidati.

(2) Viene eletto il candidato che ha ottenuto la maggioranza di tutti i voti validi.

(3) Nel caso in cui nessuno dei candidati abbia ottenuto la maggioranza prescritta dei voti, si procede al ballottaggio; al ballottaggio si vota in merito ai due candidati più votati al primo giro.

(4) Sulla scheda di ballottaggio i nominativi dei due candidati vengono riportati secondo il numero di voti ottenuti al primo giro.

Articolo 145

(1) In caso di più candidati alla medesima carica si vota cerchiando sulla scheda il numero progressivo figurante davanti al nominativo del candidato per il quale si intende votare.

(2) In caso di votazione segreta in merito a un candidato a una determinata carica oppure in merito a una lista di candidati a un organismo collegiale o a un organo di lavoro, si vota cerchiando sulla scheda la parola "favorevole" oppure "contrario", figuranti in calce.

Articolo 146

Il candidato o il singolo organo si ritengono eletti ovvero nominati se hanno ricevuto la maggioranza dei voti dei consiglieri stabilita dallo statuto comunale, dal presente regolamento di procedura o da altro atto, tenendo conto delle schede valide consegnate.

2. Nomina dei membri degli organi di aziende pubbliche, enti pubblici e fondi

Articolo 147

Il consiglio comunale nomina, su proposta della Commissione per le questioni dei mandati, le elezioni e le nomine, i membri degli organi di aziende pubbliche, enti pubblici e fondi in conformità alla legge, allo statuto ed ai decreti comunali nonché agli statuti delle aziende pubbliche, degli enti pubblici e dei fondi.

3. Procedimento di esonero

Articolo 148

(1) Il consiglio comunale procede all’esonero dei soggetti nominati osservando la procedura stabilita per la loro nomina ovvero attenendosi in senso al procedimento stabilito dalla legge, dallo statuto comunale e dal presente regolamento di procedura.

(2) La proposta di esonero può venir presentata da tutti quelli che hanno il diritto di proporre la candidatura. La proposta va presentata per iscritto e indirizzata alla Commissione per le questioni dei mandati, le elezioni e le nomine. Entro i prossimi 7 (sette) giorni la Commissione invita il soggetto al quale la proposta di esonero si riferisce di esprimersi in merito. La proposta di esonero viene quindi sottoposta a deliberazione del consiglio comunale.

(3) La decisione sull’esonero viene approvata con la maggioranza stabilita per la nomina.

4. Dimissioni dei consiglieri e di altri titolari di cariche nominati

Articolo 149

(1) Ciascun consigliere comunale, organo di lavoro consiliare o membro dello stesso, e ogni altro titolare di una carica, nominato da parte del consiglio comunale, ha il diritto di dimettersi dalla carica motivando debitamente le dimissioni.

(2) La dichiarazione di dimissioni va inoltrata per iscritto ed indirizzata al sindaco. Questi è tenuto a darne notizia ai consiglieri nel corso della prima seduta consiliare successiva.

(3) La carica ovvero la nomina dei soggetti indicati al primo comma di questo articolo cessa il giorno della seduta consiliare alla quale il consiglio comunale ha accolto la relativa delibera risultativa.

XIII. PUBBLICITÀ DEI LAVORI CONSILIARI

Articolo 150

(1) Le sedute consiliari sono pubbliche.

(2) La pubblicità dei lavori del consiglio viene garantita con l'informazione del pubblico sul lavoro svolto dagli organi comunali, con comunicati speciali sulle decisioni adottate rivolti ai cittadini e ai mezzi di informazione pubblica, con la presenza alle sedute degli organi comunali dei cittadini e degli esponenti dei mezzi di pubblica informazione, nonché in altri modi stabiliti dallo statuto e dal regolamento di procedura.

(3) L'informazione dei cittadini e dei mezzi di pubblica informazione sul lavoro del consiglio comunale, del sindaco e dell'amministrazione comunale compete al sindaco e al direttore dell'amministrazione comunale.

(4) Il consiglio comunale può decidere che in merito a una seduta consiliare venga emesso il comunicato ufficiale per il pubblico.

(5) Il comune può pubblicare il proprio bollettino, nel quale vengono pubblicati anche le informazioni sul lavoro, le relazioni sull'operato nonché i riassunti dei materiali e delle decisioni del consiglio comunale e di altri organi del comune.

XIV. DELO OBČINSKEGA SVETA V IZREDNIH RAZMERAH

Articolo 151

In stato di guerra o in circostanze straordinarie il lavoro del consiglio comunale procede secondo le disposizioni del presente regolamento di procedura, essendo tuttavia ammesse, a causa delle circostanze sopraggiunte, delle deroghe dalle disposizioni succitate, riguardo a:

* i termini stabiliti per la convocazione delle sedute del consiglio comunale e delle sedute degli organi di lavoro dello stesso;
* le modalità di convocazione delle sedute e l’invio dei relativi materiali;
* l’esame di decreti e di altri atti generali;
* la pubblicità dei lavori e l’informazione del pubblico sull’operato del consiglio comunale.

Articolo 152

In stato di guerra ovvero in circostanze straordinarie i consiglieri sono tenuti a informare correntemente il sindaco dell’indirizzo e del recapito telefonico al quale essi sono reperibili.

XV. INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA

Articolo 153

(1) In caso di dubbi in merito al contenuto delle singole disposizioni del regolamento di procedura, nel corso della seduta consiliare l’interpretazione del regolamento di procedura spetta al sindaco.

(2) Fuori dalla seduta l’interpretazione del regolamento di procedura compete alla Commissione giuridico - statutaria.

(3) Ciascun consigliere può richiedere che il consiglio comunale decida in merito all’interpretazione del regolamento di procedura fornita dalla Commissione giuridico - statutaria.

XVI. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 154

Con l’entrata in vigore del presente regolamento di procedura cessa la vigenza del Regolamento del Consiglio del Comune di Isola (Bollettino Ufficiale nn. 12/95 e 13/98), tranne le disposizioni contenute negli articoli da 87 a 95, le quali rimangono in vigore fino all'accoglimento del Decreto di modifica e integrazione al Decreto sulla costituzione, il campo d'attività e la composizione dei comitati e delle commissioni del Consiglio del Comune di Isola.

Articolo 155

Il presente regolamento di procedura entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del Comune di Isola.

**Le modifiche e integrazioni al Regolamento di procedura del Consiglio del Comune di Isola (Bollettino Ufficiale del Comune di Isola, n. 3/2001) contengono la seguente disposizione finale:**

Articolo 10

Le presenti Modifiche e integrazioni al Regolamento di procedura del Consiglio del Comune di Isola entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del Comune di Isola.

**Le modifiche e integrazioni al Regolamento di procedura del Consiglio del Comune di Isola (Bollettino Ufficiale del Comune di Isola n. 5/2005) contengono la seguente disposizione finale:**

Articolo 26

(1) Le Modifiche e integrazioni del regolamento di procedura del Consiglio del Comune di Isola vengono pubblicate ed entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del Comune di Isola.

**Le Modifiche e integrazioni al Regolamento di procedura del Consiglio del Comune di Isola (Bollettino Ufficiale del Comune di Isola n. 9/2018) contengono le seguenti disposizioni transitorie e finali:**

Articolo 37

I commi dei singoli articoli del Regolamento di procedura del Consiglio del Comune di Isola vengono numerati.

Articolo 38

Le modifiche e integrazioni al Regolamento di procedura del Consiglio del Comune di Isola entrano in vigore il quindicesimo giorno dopo la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del Comune di Isola.